



# Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT



## verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**n.21**  
**del 26/04/2023**

oggetto: **Modifica Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.**

L'anno duemilaventitree, nel mese di Aprile, il giorno ventisei - mercoledì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 18:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 18:15 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA	P	
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI	P		23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.24----

ASSENTI n.1.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: DI PALMA NICOLA, SANTANGELO LUIGI, DI NUNNO SAVERIO, LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio comunale MATARRESE**, pone in discussione il 2° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**»

**Risultano presenti n.24 componenti il Consiglio comunale, di cui:**

- **n.23 in aula consiliare, Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VITRANI, VENTOLA, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**
- **n. 1 in videoconferenza sincrona: CAPORALE;**

**Assenti n.1: SCHIRONE.**

Chiede ed ottiene la parola il **SINDACO** per dare il benvenuto al nuovo Dirigente del Settore Finanze, Dott. Maurizio LACALAMITA, al quale augura buon lavoro.

**Il Presidente del Consiglio MATARRESE** passa quindi la parola al Consigliere Delegato FARFALLA per l'illustrazione della proposta.

**Consigliere FARFALLA:** si unisce al Sindaco nel formulare il benvenuto e augurare buon lavoro al Dott. LACALAMITA, quindi illustra le modifiche che con il provvedimento si intendono apportare al Regolamento in oggetto, riguardanti la lettera j) dell'art.9, nella parte in cui si innalza da quattro a cinque il numero degli anni di esenzione dal canone per le nuove attività insediate in zona Castello, e nella introduzione di un ulteriore caso di esenzione relativo alle occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.

Chiede ed ottiene la parola la **Consigliera MORRA Annamaria Letizia** per chiedere chiarimenti in merito all'espressione "**quello individuato con colore rosso nell'allegato 2 al presente Regolamento**", al fine di avere contezza di un eventuale ampliamento, rispetto al passato, del centro storico oggetto di esenzione.

**Consigliere FARFALLA:** non si è intervenuti sulle zone di esenzione, che rimangono Corso San Sabino e zona Castello come individuate nel vecchio Regolamento, ma soltanto sul numero di anni di esenzione che passano da quattro a cinque.

**Nell'assenza di ulteriori interventi,** il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta in

forma palese per appello nominale dei presenti.

con voti  
**favorevoli**-----ventiquattro----**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, CAPORALE (in videoconferenza), LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

**contrari**-----zero----

**astenuti**-----zero----

su

**presenti**-----ventiquattro

**assenti**-----uno----**SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

---

Il sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la modifica al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi delle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto:**

- l'articolo 1, commi 838 e 845 della Legge 27.12.2019 n. 160 che disciplina il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- il Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2021;
- il comma 9 dell'art. 57 del Decreto Semplificazioni che stabilisce che: *"i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico."*

**Considerato che** la Giunta Comunale con proprio atto n. 73 del 11/04/2023 ha dato mandato al responsabile del II settore di predisporre modifica regolamentare, ritenendo fondamentale favorire gli interventi, anche da parte dei privati, volti all'installazione di colonnine per la ricarica di autoveicoli a trazione elettrica la cui energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili;

**Considerato, altresì che:** è volontà dell'Amministrazione Comunale, nella zona castello incentivare la ripresa delle attività e degli investimenti prevedendo nuovi agevolazioni rispetto al previgente Regolamento CUP;

**Ravvisata quindi** la necessità di integrare l'articolo 9 del regolamento CUP inserendo alla lettera j) le modifiche come riportate nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto\_corsivo, le modifiche da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
<b>ARTICOLO 9</b> <b>Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche</b>	<b>ARTICOLO 9</b> <b>Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche</b>
..... <i>omissis</i> .....	..... <i>omissis</i> .....
<p>±. Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>	<p><b>3.</b> Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) le occupazioni di aree cimiteriali;

e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

i) le occupazioni con botole, bocche di lupo, feritoie, griglie ed intercapedini;

j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) le occupazioni di aree cimiteriali;

e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

i) le occupazioni con botole, bocche di lupo, feritoie, griglie ed intercapedini;

j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con

ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione degli spazi autorizzati e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purchè posti al di sopra della banchina stradale);
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3<sup>a</sup> del territorio Comunale (centro storico individuato con colore rosso nel vigente regolamento Cosap), sono esentati dal pagamento sia per occupazione permanente che temporanea;
- i soggetti passivi per la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dall'anno di inizio

ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione degli spazi autorizzati e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purchè posti al di sopra della banchina stradale);
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3<sup>a</sup> del territorio Comunale (centro storico individuato con colore rosso nel vigente regolamento Cosap **nonchè quello individuato con colore rosso nell'allegato 2 al presente Regolamento**), sono esentati dal pagamento sia per occupazione permanente che temporanea;
- i soggetti passivi per la durata di anni ~~4~~ **5 (cinque)**, a decorrere

dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato n. 3 del previgente regolamento Cosap, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili.

- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal pagamento del canone fino ad una superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, il canone sarà corrisposto esclusivamente per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;
- le occupazioni di soprassuolo con condizionatori d'aria con unità esterna.

dall'anno di inizio dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato n. 3 del previgente regolamento Cosap, **per le "nuove attività" individuate nella zona colore rosso dell'allegato 2 del presente regolamento** nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili ricadenti nei predetti allegati.

**Per nuova attività si intende:**

- **nuova sede dell'attività e/o unità locali con nuova partita IVA;**
- **modifica di sede dell'attività e/o unità locali già esistenti in zona diversa da quella di colore rosso alla piantina allegato 2. In tal caso l'agevolazione è riferibile esclusivamente alle sedi e/o unità locali situate nella zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.**
- **ampliamento in modifica di sede dell'attività e/o unità locali in zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.**
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal pagamento del canone fino ad una superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, il canone sarà corrisposto esclusivamente per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;
- le occupazioni di soprassuolo con condizionatori d'aria con unità esterna.
- **le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di**

**provenienza certificata da fonti rinnovabili.**

**Richiamato** l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Visti:**

- il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.;
- la Legge 241/90 e s. m. i.;

**Considerato** che il parere di regolarità contabile si intende espresso anche ai sensi delle verifiche dall'art.153 del D.Lgs n. 267/2000;

**Acquisiti sulla** proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti.

**Acquisito** altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.25 del 24/04/2023 acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 24/04/2023 al n.16325

con voti

**favorevoli**-----ventiquattro---**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, CAPORALE** (in videoconferenza), **LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

**contrari**-----zero-----;

**astenuiti**-----zero-----;

su

**presenti**-----ventiquattro

**assenti**-----uno-----**SCHIRONE;**

**DELIBERA**

1. **Dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. **Approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto la modifica del regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2021 e, precisamente all'articolo 9 lettera j), il cui testo è riportato nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto\_corsivo, la modifica da apportare:

<b>Testo vigente</b>	<b>Modifiche da apportare</b>
<b>ARTICOLO 9</b> <b>Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche</b>	<b>ARTICOLO 9</b> <b>Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche</b>
..... <i>omissis</i> ..... <b>1.</b> Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche: a) le occupazioni effettuate dallo Stato,	..... <i>omissis</i> ..... <b>3.</b> Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche: a) le occupazioni effettuate dallo Stato,

dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- i) le occupazioni con botole, bocche di lupo, feritoie, griglie ed intercapedini;
- j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei

dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- i) le occupazioni con botole, bocche di lupo, feritoie, griglie ed intercapedini;
- j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei

regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione degli spazi autorizzati e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purché posti al di sopra della banchina stradale);
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3<sup>A</sup>

regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione degli spazi autorizzati e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purché posti al di sopra della banchina stradale);
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al

del territorio Comunale (centro storico individuato con colore rosso nel previgente regolamento Cosap), sono esentati dal pagamento sia per occupazione permanente che temporanea;

- i soggetti passivi per la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dall'anno di inizio dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato n. 3 del previgente regolamento Cosap, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili.

- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal pagamento del canone fino ad una

risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3<sup>A</sup> del territorio Comunale (centro storico individuato con colore rosso nel previgente regolamento Cosap **nonché quello individuato con colore rosso nell'allegato 2 al presente Regolamento**), sono esentati dal pagamento sia per occupazione permanente che temporanea;

- i soggetti passivi per la durata di anni 4 (~~quattro~~) **5 (cinque)**, a decorrere dall'anno di inizio dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato n. 3 del previgente regolamento Cosap, **per le "nuove attività" individuate nella zona colore rosso dell'allegato 2 del presente regolamento** nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili ricadenti nei predetti allegati.

**Per nuova attività si intende:**

- **nuova sede dell'attività e/o unità locali con nuova partita IVA;**
- **modifica di sede dell'attività e/o unità locali già esistenti in zona diversa da quella di colore rosso alla piantina allegato 2. In tal caso l'agevolazione è riferibile esclusivamente alle sedi e/o unità locali situate nella zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.**
- **ampliamento in modifica di sede dell'attività e/o unità locali in zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.**

- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal

<p>superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, il canone sarà corrisposto esclusivamente per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le occupazioni di soprassuolo con condizionatori d'aria con unità esterna.</li> </ul>	<p>pagamento del canone fino ad una superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, il canone sarà corrisposto esclusivamente per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le occupazioni di soprassuolo con condizionatori d'aria con unità esterna.</li> <li>• <b><i>le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.</i></b></li> </ul>
--	---

**3) Prendere atto che** il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 fissato al 30 aprile 2023 dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022);

**4) Pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento modificato;

**5) Dare atto che** ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate le procedure secondo le indicazioni di cui alla comunicazione del Dipartimento delle Finanze del 23.03.2021.

\*\*\*\*\*

Indi ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche relative ai procedimenti amministrativi conseguenti, **peralzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE),**

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.

---

Letto, approvato e sottoscritto:

**il Segretario Generale**

Dott. Giulio Rutigliano

**il Presidente del Consiglio**

Giovanni Matarrese

---